

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6599 del 14/12/2018
Oggetto	DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 - VOLTURA e MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA N. 2368 DEL 29/07/2015. ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI, SITO IN COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO (RA), VIA SAN VITALE, 10. VOLTURA da IMPRESA INDIVIDUALE FAMAK di FEDERICO FOSCHINI a SOCIETA' T.D.M. s.r.l. MODIFICA PER STRALCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA (AUTOLAVAGGIO)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6877 del 14/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 – **VOLTURA e MODIFICA** DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA N. 2368 DEL 29/07/2015.

ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI, SITO IN COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO (RA), VIA SAN VITALE, 10.

**VOLTURA** da IMPRESA INDIVIDUALE FAMAK di FEDERICO FOSCHINI a **SOCIETA' T.D.M. s.r.l.**

**MODIFICA** PER STRALCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA (AUTOLAVAGGIO).

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

**IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795, del 31 ottobre 2016, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE *“le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015”*, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con atto di indirizzo PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTI:

- l'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento dirigenziale n. 2368, del 29/07/2015, a favore dell'impresa individuale Famak di Federico Foschini (P.IVA 02465520399), avente sede legale e dell'impianto in Via San Vitale, 10, a S.Agata sul Santerno (RA), con cui si autorizza lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia, rispettivamente originare da un autolavaggio e da un distributore di carburanti;

- l'AUA adottata da Arpae SAC Ravenna con provvedimento dirigenziale nr. 4449 del 03/09/2018, rilasciata dal SUAP competente in data 06/09/2018, in favore della società Autolavaggio S.Vitale snc di Hoxha Denis e Hoxha Ervis, P.IVA 02603530391, con cui si autorizza lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali originate dall'autolavaggio ubicato in S.Agata sul Santerno, via San Vitale, 10, già precedentemente autorizzato all'impresa individuale su indicata;
- l'istanza del 30/10/2018 di voltura dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento dirigenziale n. 2368, del 29/07/2015, da impresa individuale Famak di Federico Foschini (P.IVA 02465520399), avente sede legale e dell'impianto in Via San Vitale, 10 - S.Agata sul Santerno (RA), a società T.D.M. s.r.l., P.IVA 08324820961, avente sede legale a Milano – Via Andrea Costa, 17, e impianto sito in S.Agata sul Santerno – Via S.Vitale, 10, per il solo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di prima pioggia, originate da un distributore di carburanti;
- la richiesta di integrazioni documentali (prot. Arpae nr. 16662 del 28/11/2018), acquisite agli atti dal Suap in data 07/12/2018;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale*, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 286, del 14 febbraio 2005*, concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- *DGR nr. 1860, del 18 dicembre 2006*, recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO:

- che la subentrante società T.D.M. s.r.l. (P.IVA 08324820961), dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzatorio, come descritto nella dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale (AUA n. 2368 del 29/07/2015);
- che il titolare dell'impresa individuale Famak di Federico Foschini, impresa uscente, comunica e dichiara la sua rinuncia alla gestione dell'impianto di distribuzione carburanti di via S.Vitale, 10 – S.Agata sul Santerno (RA);
- l'atto di comodato, relativo dell'impianto di distribuzione carburanti di S.Agata sul Santerno – via S.Vitale, 10, sottoscritto tra le società Tamoil Italia spa (P.IVA 00698550159), società proprietaria dell'impianto e la società T.D.M. s.r.l. (P.IVA 08324820961) in qualità di gestore comodatario, della durata di anni sei: dal 20/12/2016 sino al 19/12/2022;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si ritiene di poter procedere alla voltura dell'AUA adottata con provvedimento n. 2368, del 29/07/2015, da impresa individuale Famak di Federico Foschini (P.IVA 02465520399), a società T.D.M. s.r.l. (P.IVA 08324820961) per i soli scarichi di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura originate dal distributore di carburanti e di procedere allo stralcio

dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali originate dall'autolavaggio in quanto già autorizzate con AUA provv. nr. 4449 del 03/09/2018;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il titolare dello scarico è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo agli enti competenti in materia ambientale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

## DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA VOLTURA dell'AUA** adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento dirigenziale nr. 2368, del 29/07/2015, ai sensi del DPR n. 59/2013, **a favore della società T.D.M. s.r.l.** (P.IVA 08324820961), avente sede legale nel Comune di Milano, via Andrea Costa, 17, e dell'impianto sito nel Comune di S.Agata sul Santerno (RA), via S.Vitale, 10, fatti salvi i diritti di terzi. La voltura riguarda il solo impianto di distribuzione carburanti, che origina acque reflue di prima pioggia che recapitano in pubblica fognatura, inoltre, si provvede allo stralcio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali originate dall'autolavaggio ivi ubicato, in quanto già autorizzato alla società Autolavaggio San Vitale s.n.c. di Hoxha Denis e Hoxha Ervis, AUA approvata con provv. Arpae Sac Ravenna nr. 4449 del 3/9/2018;
2. DI DARE ATTO che:
  - vengono confermate, senza alcuna variazione, le condizioni e le prescrizioni per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di prima pioggia contenute nell'Allegato A) all'AUA già rilasciata dalla Provincia di Ravenna con nr. 2368, del 29/07/2015, che vengono riportate anche nel presente atto di voltura;  
ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è di 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente, ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013. L'AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013. **Nel caso specifico l'efficacia della presente AUA volturata prosegue dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna nr. 2368/2015, ovvero dall'11/08/2015;**
  - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo agli Enti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per il rilascio alla società richiedente. Copia del presente provvedimento è

altresì trasmessa, tramite SUAP al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E  
CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

*Firmato digitalmente\**

\* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale

**CONDIZIONI**

L'insediamento produttivo origina acque reflue classificate acque reflue di prima pioggia, originate dall'attività di distribuzione carburanti da autotrazione, ed indicato nella planimetria come scarico nr. 2.

Le acque di prima pioggia, derivanti dal dilavamento dei piazzali e caratterizzate dalla presenza di sostanza organica, tensioattivi, solidi sospesi e idrocarburi totali vengono inviate allo scarico finale dopo un opportuno trattamento di depurazione (è installata una vasca di 1° pioggia con disoleatore allo scopo di abbattere il livello degli inquinanti). Tali acque, trattate, sono immesse, successivamente, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelievo, nella rete fognaria mista collegata all'impianto di trattamento finale di Via Tomba n. 25 a Lugo.

Le acque meteoriche e di seconda pioggia non sono soggette ad autorizzazione espressa in quanto non suscettibili di essere contaminate.

Viene accettato lo scarico dei reflui in quanto compatibili con il sistema fognario pubblico e con l'impianto di depurazione a cui vengono convogliati.

La planimetria della rete fognaria allegata costituisce parte integrante dell'AUA.

**PRESCRIZIONI:**

- 1) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella X del Regolamento del Comune di Sant'Agata sul Santerno per il Servizio di Fognatura.
- 2) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
  - pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
  - vasca prima pioggia (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
  - disoleatore (sulla linea di scarico delle acque reflue di prima pioggia);
  - misuratore di portata elettromagnetico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) ovvero contatore installato sulla pompa di scarico;
  - pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue di prima pioggia) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo.
- 3) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di una valvola di chiusura a galleggiante, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 4) Lo svuotamento della vasca di prima pioggia deve essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non deve superare 5 l/sec.
- 5) Le operazioni di pulizia e manutenzione dell'impianto di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento dello stesso e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tutti i rifiuti prodotti in tali operazioni devono essere smaltiti in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 - Parte Quarta.
- 6) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante deve essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 7) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area, le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio, secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

In tal caso, ai fini del contenimento delle portate nei collettori di fognatura nera e nei depuratori ai quali essi afferiscono, dovrà essere predisposta una copertura della platea o in alternativa, dovrà essere installata una elettrovalvola automatica, asservita a sensore di pioggia, in grado di deviare il flusso delle acque piovane ricadenti sulla platea stessa, alla rete fognaria bianca.

- 8) Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), a mezzo di incaricati, può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e può controllarne la quantità scaricata.
- 9) E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) e ad ARPA Servizio Territoriale Distretto di Faenza Bassa Romagna e SAC Ravenna di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 10) Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognariodepurativo.  
La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
- 11) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 12) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, deve essere preventivamente comunicata all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad ARPA Servizio Territoriale Distretto di Faenza Bassa Romagna e SAC Ravenna, al fine del riesame dell'autorizzazione.
- 13) La società deve stipulare con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Deliberazione della Regione Emilia Romagna n. 1480, del 11/10/2010. Il contratto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).
- 14) Il titolare è tenuto a presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 15) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) si riserva la facoltà di richiedere agli Enti competenti la revoca dell'Autorizzazione allo Scarico.
- 16) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 17) E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella rete fognaria pubblica di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa e del Regolamento di Fognatura del Comune di S.Agata sul Santerno.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI  
RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

*Firmato digitalmente\**

\* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**